Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Giovedì, 14 ottobre** — **Numero 241.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

Avviso importante

Spedizione ai pubblici uffici del 1° volume della Raccolta

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1909, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che la Direzione dello stabilimento penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha terminata la spedizione del 1° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del corrente anno.

Gli eventuali reclami pel mancato ricevimento del suddetto volume, dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. il Re si è compiaciuto di nominare nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto del 16 maggio 1909:

a commendatore:

Buganza dott. comm. Angelo, prefetto di Messina.

Con decreto del 20 maggio 1909:

a commendatore:

Pollacci comm. Egidio, professore di chimica nella R. Università di Pavia.

a cavaliere:

Cuttica don Carlo, parroco di Valle San Bartolomeo, in occasione suo giubileo sacerdotale.

Bono don Francesco fu Lorenzo, parroco di Pozzo Strada.

Con decreto del 27 maggio 1909:

a grand'uffiziale:

D'Andrade comm. Alfredo, architetto.

a commendatore:

Pastro cav. dott. Luigi fu Pietro, maggiore medico a riposo.

ad uffiziale:

Gregoretti cav. Ugo, tenente colonnello del genio navale.

a cavaliere:

Graziani avv. prof. Lodovico, aggiunto capo dell'ufficio di statistica legislativa alla Camera dei deputati.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreto del 16 maggio 1909:

a cavaliere:

Morisani Agostino, tenente colonnello medico nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

Con R. decreto del 2 maggio 1909:

a commendatore:

Marinucci comm. Vincenzo, direttore capo di ragioneria al Ministero di agricoltura, industria e commercio, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Di Suo Motu proprio:

Con R. decreto del 16 maggio 1909:

a commendatore:

Goglio ing. Giuseppe, deputato al Parlamento.

a cavaliere:

Zanni Camillo fu Domenico, segretario comunale di Castellanza (Milano).

Con R. decreto del 27 maggio 1909:

a grand'uffiziale:

Mancini comm. avv. Mario, estensore dei verbali alla Camera dei deputati.

a commendatore:

Ferrari avv. Augusto fu Paolo da Modena.

ad uffiziale:

Cattaneo cav dott. Luigi, revisore della Camera dei deputati.
De Rossi cav. Ettore, stenografo id. id.
Cervelli dott. cav. Angelo, medico fiscale alla Camera dei deputati
Ianelli cav. Achille, applicato alla segreteria della Camera dei deputati.

a cavaliere:

Reynaudi don Giuseppe, ff. di cappellano del castello ducale di Agliè.
Nataletti ing. Filippo, stenografo alla Camera dei deputati.
Agabiti dott. Augusto, segretario della biblioteca id. id. id.
Valgoi Valentino, fondatore della scuola professionale di piccole industrie alpine in Bormio.
Lorini Emilio, maestro di violino in Torino.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreto del 20 aprile 1909:

a grand'uffiziale:

Bajnotti comm. Paolo, già R. console generale di 1ª classe collocato a riposo con R. decreto 23 marzo 1909.

a commendatore:

Carboni cav. Carlo.

ad uffiziale:

Gorli cav. Emanuele.

a cavaliere:

Falletti Emilio.
Brambilla Giuseppe, segretario di legazione di 2ª classe.
Polifemo Carlo.
Marinelli Francesco Paolo.
Ri[illegible] Rodolfo, capitano dei RR. carabinieri.
Garrone Egidio, id. id.
Lodi Ettore, id. id.
Luzi Giuseppe, tenente id.
Castoldi Fortunato, id. di fanteria.

Sulla proposta del ministro di grazia, giustizia e culti:

Con decreti del 29 novembre 1908 e 2, 6, 16 maggio 1909:

a grand'uffiziale:

Nazari comm. Augosto, procuratore generale di Corte d'appello, collocato a riposo con R. decreto pari data.

a commendatore:

Altobello cav. uff. Emanuele, vice pretore del mandamento di Campobasso, del quale sono state accettate le dimissioni con R. decreto pari data.
D'Amelio cav. uff. Mariano, consigliere della Corte di appello in missione di capo di gabinetto di S. E. il guardasigilli.

a cavaliere:

Monsurrò Luigi, conciliatore di Torre Annunziata.
Samueli Cesare, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Parma, collocato a riposo con R. decreto pari data.
Tisocco Giacomo, cancelliere del tribunale civile e penale di Padova, collocato a riposo con R. decreto pari data.
Curzio Pasquale, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, collocato a riposo con R. decreto pari data.
Del Vecchio Carlo, vice cancelliere della Corte di appello di Napoli, collocato id. id.
Blangino Giuseppe, cancelliere del tribunale civile e penale di Mondovì, collocato id. id.
Stavorengo Giacinto, cancelliere id. di Este, collocato id. id.
Allavena Pietro, id. id. id. di Patti, collocato id. id.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreto del 20 maggio 1909:

a cavaliere:

Citroli Pasquale, capitano del corpo R. equipaggi, collocato in posizione ausiliaria.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreto del 2 maggio 1909:

a commendatore:

Garroni cav uff. dott. Giuseppe, notaio accreditato per le operazioni del Debito pubblico.

Con decreto del 9 maggio 1909:

a cavaliere:

Marchi Giuseppe, magazziniere-economo nelle intendenze di finanza collocato a riposo.
Bongiovanni Luca, ufficiale di scrittura nelle intendenze di finanze, id. id.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 18 aprile 1909:

ad uffiziale:

D'Arienzo cav. Olindo, capo divisione al Ministero delle finanze.
Pughesi cav. Carlo, capo sezione id.

a cavaliere:

Cantarini avv. Giovanni fu Pietro, presidente di Commissione di imposte.
De Cicco avv. Gennaro, id. id. id.
Bussolino Vittorio fu Federico, geometra in Torino.
Cremonini Giovanni, gestore di dazio consumo.
Tignani Giuseppe, primo segretario al Ministero delle finanze.
Buglione Di Monale conte Achille, id. id.
Laddaga Alfonso, id. id.

Con decreto del 2 maggio 1909:

a commendatore:

Fiastri cav. uff. dott. Guglielmo, capo di gabinetto del sottosegretario di Stato per le finanze.

Con decreto del 18 aprile 1909:

ad uffiziale:

Cianelli cav. Ranieri, conservatore delle ipoteche.
Toffanin cav. avv. Domenico, presidente di commissione di imposte.

Con decreto del 9 maggio 1909:

a cavaliere:

Montobbio Carlo, archivista capo nelle intendenze di finanze, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro di agricoltura:

Con decreto del 2 maggio 1909:

a cavaliere:

Annovazzi ing. Pietro, amministratore delegato Fucine italiane G. Fossati in Sestri.
Bertolli Giuseppe, id. della Società vinicola toscana in Livorno.
Dacco Angelo, commerciante in stoffe a Milano.
Libonati Nicola, agricoltore ed allevatore di bestiame in Rotonda.
Mauro Domenico, direttore della impresa commissionari in Napoli.
Pintus G. B., commerciante in Ozieri.
Pittera Giovanni, commerciante in Napoli.
Trinchieri Annibale, fabbricante vino chinato in Torino.
Schiavi avv. Arnoldo, segretario dell'ente per la costruzione di case popolari a Bologna.
Stigler ing. Augusto, comproprietario di stabilimento per costruzioni meccaniche in Milano.
Stigler ing. Massimo, id. id. id. id.
Zucchini ing. Dino, membro dell'ente autonomo per la costruzione di case popolari in Bologna.

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

Con decreto del 15 aprile 1909:

a commendatore:

Di Vestea cav. uff. Alfonso, prof. ordinario nella R. Università di Pisa.
Catellani cav. uff. Enrico, id. id. Padova.
Crescini cav. uff. Vincenzo, id. id. id.

a cavaliere:

Cesaris Demel prof. Antonio, ordinario R. Università di Pisa.
Marengo Vincenzo Carlo, benemerito dell'educazione popolare.

LEGGI E DECRETI

Il numero 669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª), e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª), e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524;

Ritenuto che, come risulta dal piano finanziario e dai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana si presume attivo, resta stabilito che a norma del combinato disposto rispettivamente degli articoli 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, saranno attribuiti gli otto decimi e mezzo della sovvenzione governativa di L. 8500 per 50 anni a garanzia della spesa di costruzione, ed il rimanente decimo e mezzo a garanzia dell'esercizio;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 27 febbraio 1909 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima per le ferrovie Adriatico-Appennino, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Sangritana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 12 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione ridotta Adriatico-Sangritana.

Fra il comm. avv. Roberto de Vito, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. 1, ed il comm. cav. uff. Serafino Zincone, direttore generale del tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. 2, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor ing. comm. Ernesto Besenzanica fu Gaetano, in rappresentanza della Società per le ferrovie « Adriatico-Appennino - anonima con sede in Milano - capitale L. 4,000,000 - interamente versato, delegato a stipulare come da estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione, in data 23 febbraio 1909, autenticato dal notaio signor Enrico Buttafava, residente in Barlassina, qui allegato sotto il n. 3,

si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, la ferrovia Adriatico-Sangritana della lunghezza complessiva di km. 148.184 a binario ridotto di m. 0.95 misurati tra le faccie in-

terne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

Tale ferrovia è divisa nei seguenti tronchi:

1° Ortona (Porto)-Orsogna	km.	24.223
2° Orsogna-Biforcazione	»	13.977
3° San Vito-Lanciano (compresa la variante prescritta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto 31 maggio 1906, n. 164, per l'istituzione di apposita stazione in servizio dell'abitato di San Vito Chietino)	»	16.354
4° Lanciano-Biforcazione	»	9.750
5° Biforcazione-Casoli	»	13.373
6° Casoli-Archi e diramazione di Atessa	»	14.100
7° Archi-Villa Santa Maria	»	21.478
8° Villa Santa Maria-Ateleta	»	19.712
9° Ateleta-Castel di Sangro	»	15.208
Sommano	km.	148.184

Il costo di costruzione della linea e di prima dotazione del materiale mobile e di esercizio è preventivato in L. 25,331,514.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo i progetti di massima presentati dal concessionario medesimo in data 2 giugno 1905 e 17 marzo 1906 ritenuti ammissibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 31 maggio 1906, n. 164, e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in esso contenute, e disponendo il tracciato della ferrovia nei due tratti presso le stazioni di San Vito ed Ortona Mare in cui corre parallela alla linea Bologna-Otranto, in modo da non pregiudicare l'impianto del secondo binario nell'avvenire.

Il concessionario è obbligato altresì di ridurre, nello studio dei progetti esecutivi, la pendenza della ferrovia in modo che quella massima non abbia ad eccedere il 25 per mille, salvo che il Ministero dei lavori pubblici consenta pendenze maggiori per necessità locali.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro dodici mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa i progetti esecutivi di almeno quattro tronchi dei nove in cui è stata divisa la linea.

I progetti dei rimanenti cinque tronchi dovranno essere presentati, nel modo come sopra, entro tre anni dalla data anzidetta in doppio esemplare bollato, redatti in base ai progetti di massima ed al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termine per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori di ciascun tronco entro tre mesi dalla data di approvazione del rispettivo progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro quattro anni dalla data del primo decreto Ministeriale di approvazione di uno dei progetti esecutivi.

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 5.

Visita di ricognizione.

Dopo l'ultimazione di ciascun tronco e dietro richiesta del concessionario, si procederà, previo avviso dell'ufficio incaricato della sorveglianza alla costruzione della linea, alla visita di ricognizione del tronco costruito e quando questa abbia esito favorevole, per l'apertura all'esercizio pubblico del tronco, il relativo verbale, agli effetti della eventuale emissione di obbligazioni garentite dallo Stato, terrà luogo del verbale di collaudo del tronco medesimo.

Però, agli effetti del presente atto di concessione e della legge sulle opere pubbliche, il Governo si riserva di procedere al collaudo definitivo della intera linea entro i primi due anni dalla data di apertura all'esercizio dell'intera linea medesima.

Art. 6.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare, durante la costruzione della linea, le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici a tutela degli operai adibiti alla esecuzione di lavori per conto diretto dello Stato. In caso di inosservanza il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle clausole suddette.

Art. 7.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata di anni settanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 8.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione primordiale la somma di L. 635,000, e cioè: n. 117 titoli per L. 62,500, rend. L. 2 43.75 god. 1-10-908, giusta dichiarazione provvisoria in data 26 febbraio 1909, n. 250, rilasciata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e n. 7 titoli del consolidato italiano 3.75 0|0 del complessivo valore nominale di L. 572,900, giusta dichiarazione in data 26 febbraio 1909, n. 36,379 di protocollo e n. 325,479 di posizione, rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Entro due mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà completare la cauzione in L. 1,270,000 nel modo suindicato.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate fino alla concorrenza di tre quarti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste. Però, agli effetti dell'art. 6, l'Amministrazione governativa avrà la facoltà di dedurre dall'importo di dette rate le somme che ve-

nissero eventualmente pagate, previa diffida, dall'Amministrazione stessa agli operai per salari non corrisposti dal concessionario.

L'ultimo quarto sarà restituito dopo il collaudo definitivo, salva deduzione delle multe in cui eventualmente incorresse il concessionario per inosservanza delle clausole a tutela degli operai. Il quarto potrà anche essere trattenuto se, in seguito alle pubblicazioni degli avvisi di cui all'art. 360 della legge sulle opere pubbliche, non risulteranno tacitati i proprietari i cui beni furono espropriati o danneggiati.

Art. 9.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà per anni 50 la sovvenzione annua chilometrica di L. 8500 sull'intera lunghezza della linea, misurata dall'estremo del binario di servizio della stazione di Castel del Sangro all'estremo del binario di servizio della stazione di San Vito Chietino, dal punto di innesto nella stazione di biforcazione della diramazione per Ortona all'estremo dei binari di servizio nella stazione di Ortona città e dal punto di distacco della diramazione per Ortona porto all'estremo del binario di servizio al porto di Ortona, e dal punto di distacco della diramazione per Atessa nella stazione di Archi-Atessa all'estremo del binario di servizio della fermata di Atessa.

Detta sovvenzione non sarà corrisposta per quei tratti delle varie diramazioni che risultassero comuni con le linee principali.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta per ciascun tronco, in base alla misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura del tronco stesso all'esercizio; fermo restando l'obbligo di presentare i consuntivi regolarmente documentati e le relative scritturazioni.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza indicata per ciascun tronco nell'art. 1 della presente Convenzione non sarà tollerata eccedenza maggiore del 2 0[0.

Art. 10.

Ripartizione della sovvenzione.

La sovvenzione governativa di L. 8500 a km. è attribuita per gli otto decimi e mezzo (L. 7225) alla costruzione e per il rimanente decimo e mezzo (L. 1275) a garanzia dell'esercizio.

Il concessionario si riserva la facoltà di chiedere la suddivisione della linea nei tronchi sovraindicati anche agli effetti del penultimo comma dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, ed in tal caso dovrà presentare le relative perizie di spesa, in base alle quali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici verrà provveduto con decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro alla suddivisione pei tronchi medesimi della parte di sovvenzione attribuita alla costruzione.

Art. 11.

Decorrenza della sovvenzione.

La decorrenza della sovvenzione per ciascun tronco sarà stabilita dalla data di apertura di esso al pubblico esercizio.

Il pagamento della sovvenzione verrà fatto a rate annuali posticipate, le quali potranno essere dal Governo determinate anche in [illegible] da provvedere al pagamento dell'intera sovvenzione entro 50 [illegible] dalla data della concessione.

[illegible]amento della sovvenzione, per la quota non vincolata agli [illegible]ll'art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, dell'art. 8 della [illegible] giugno 1907, n. 540, e dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908 [illegible] in tutto od in parte sospeso, nel caso che la costru[illegible] altri tronchi non sia iniziata ed ultimata nei termini [illegible]r i periodi di tempo nei quali, per cause non deri[illegible] maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse [illegible] parte sospeso, o desse luogo a ripetute e gravi irre-

Art. 12.

Emissione di obbligazioni.

La Società è autorizzata, a norma nell'art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, dell'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, ad emettere nel Regno obbligazioni garantite dalla parte di sovvenzione chilometrica governativa attribuita alla costruzione nella misura indicata dal precedente art. 10 subordinatamente alla condizione che la Società sia costituita esclusivamente allo scopo di assumere concessioni di ferrovie in Italia, ed alle altre condizioni di cui alle suddette leggi.

Art. 13.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, abbia raggiunto la somma di L. 4500, lo Stato parteciperà sull'eccedenza nella misura del 20 0[0.

Dal prodotto lordo chilometrico saranno esclusi i trasporti in servizio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 11 predetto il capitale azionario viene stabilito in lire tre milioni e l'interesse legale commerciale viene riconosciuto del 5 0[0. Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, il 50 0[0 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 0[0.

Se il prodotto netto risultante dal conto speciale dell'esercizio, di cui al comma seguente, supererà il 5 0[0 del capitale azionario in lire tre milioni spetterà allo Stato 50 0[0 del sovrapiù, non appena si verifichi detta eccedenza.

Per l'accertamento del prodotto netto dovranno essere computati fra i prodotti la sovvenzione governativa ed i contributi degli enti interessati, i quali sono stabiliti in misura non inferiore a L. 48,000 complessivamente, per 40 anni, da non poter subire diminuzione anche in caso di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi, dovendo questo restare in ogni caso a rischio esclusivo del concessionario.

Il concessionario curerà perchè siano regolarizzate, a norma di legge, le deliberazioni delle offerte degli enti interessati, in relazione alla sostituzione della trazione a vapore a quella elettrica, restando però ad ogni modo espressamente convenuto che, ove tali offerte per una causa qualsiasi venissero in tutto od in parte a mancare, il concessionario ne assumerà a proprio carico le deficienze anche agli effetti del presente articolo e dell'art. 15 di questa convenzione.

Art. 14.

Contabilità.

Agli effetti degli articoli 18 e seguenti della legge 16 giugno 1907, n. 540, resta stabilito che la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell'esercizio debbono essere tenuti separati e distinti da quelli di altre linee o di altre intraprese dello stesso concessionario.

Art. 15.

Riscatto.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea a termini degli articoli 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444, sulla costruzione e concessione di ferrovie.

Resta inoltre convenuto che l'annualità di riscatto verrà diminuita dell'interesse 4.934 per cento sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca della parte che spetta al concessionario del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 19.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 7 della presente Convenzione, e lo Stato avrà diritto di subentrare anche nei con-

tratti in corso per l'affitto della forza motrice. A tale effetto il concessionario dovrà stipulare espressamente in detti contratti il diritto di subingresso a favore dello Stato.

Qualora invece si proceda al riscatto, a termini dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, la sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità del riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso l'annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo, la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

Nel calcolare l'annualità di riscatto saranno detratti nei riguardi dello Stato i contributi degli enti locali verso i quali perciò il concessionario potrà ripetere il pagamento dei concorsi medesimi fino al termine della concessione e ciò senza responsabilità alcuna pel Governo a causa di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contribuenti stessi.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per 4.934 da pagarsi all'atto del riscatto.

Parimenti nel caso ed agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 8 della citata legge 12 luglio 1903, n. 444 viene convenuto che l'annualità verrà pure corrisposta al saggio del 4.934 per cento.

Art. 16.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 3 della presente Convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato.

Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente convenzione, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con la ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per la ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio, i singoli tronchi e l'intera linea nei termini stabiliti al citato art. 4, o diversamente fissati in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 100 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 17.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza dalla concessione nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 23, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 18.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 19.

Costituzione di fondi speciali.

Alla scadenza del primo anno dall'apertura del primo tronco della ferrovia all'esercizio, il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento, del materiale mobile.

Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 70, 100 e 120 per ogni km. di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 9000 e 12,000 rispettivamente, e di L. 150 se il prodotto stesso supera le L. 12,000.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.

Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti, ed il concessionario potrà valersene. sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato.

In caso di riscatto o di scadenza della concessione, il complessivo fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico di armamento passerà a titolo gratuito in proprietà dello Stato e quello del materiale mobile verrà ripartito fra lo Stato ed il concessionario nella stessa proporzione nella quale stanno fra loro al momento del riscatto o della cessazione della concessione l'ecc[illegible] della sovvenzione chilometrica, di cui all'art. 13, sulla quota [illegible]tecipazione dello Stato ai prodotti lordi, e detta quota di [illegible]pazione.

Art. 20.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia, costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione

Art. 21.

Tasse di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea, il concessionario pagherà al tesoro la somma di annue L. 9000 durante la costruzione e quella annuale di L. 50 a chilometro durante l'esercizio.

Art. 22.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di lira una per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o l'espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 23.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per la esecuzione della presente Convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministro ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 24.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Milano dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 25.

Validità della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatta a Roma, quest'oggi ventisette del mese di febbraio dell'anno millenovecentonove.

L'ispettore generale
ROBERTO DE VITO.

Il direttore generale del tesoro
SERAFINO ZINCONE.

Il rappresentante della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino
Ernesto Besenzanica.

Francesco Tedesco, testimone.
Vincenzo Riccio, testimone.
Pasquale Masciantonio, testimone.
Tommaso Nobile, testimone.

Il numero **CCCXLIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la istanza in data 28 dicembre 1907 con la quale la Società imprese elettriche piacentine chiese di essere autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie nella città di Piacenza;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto in data 17 giugno 1900, n. 306;

Ritenuto che a sensi della legge 15 luglio 1909 deve essere stabilito nell'atto di autorizzazione delle nuove tramvie l'annuo contributo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa e che per le linee, comprese nel presente decreto, esso va determinato in lire venti a chilometro;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società imprese elettriche piacentine è autorizzata a costruire ed esercitare, a scartamento normale ed a trazione elettrica, le seguenti linee tramviarie nel territorio della città di Piacenza:

a) Piazza Cavalli - Via Cavour - Via Cavallotti - Viale Abbadia - Stazione ferroviaria;

b) Piazza Cavalli - Corso Vittorio Emanuele II - Barriera San Raimondo;

c) Piazza Cavalli - Via Cavour - Viale del Risorgimento - Ponte sul Po;

d) Piazza Cavalli - Via Garibaldi - Piazza del Borgo - Via Campagna - Cantone del Cristo - Via Giuseppe Taverna - Barriera Sant'Antonio;

e) Piazza Cavalli - Via Cavour - Via Cavalli - Barriera San Lazzaro;

in base al progetto, portante il bollo in data 28 dicembre 1907 del competente Ufficio del registro e vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, nonchè sotto le prescrizioni ed avvertenze contenute nei voti 13 aprile 1908, n. 475, 28 luglio 1908, n. 1049 e 28 ottobre 1908, n. 1583 del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'impianto e l'esercizio della suindicata rete tramviaria sarà pure sottoposto all'osservanza delle leggi 27 dicembre 1896 e 15 luglio 1909, del regolamento 17 giugno 1900, della disposizione contenuta nelle premesse del presente decreto circa il contributo per la sorveglianza governativa, nonchè delle condizioni con-

tenuto nel disciplinare 4 febbraio 1909 firmato in segno d'accettazione dal legale rappresentante della Società concessionaria, ed infine delle prescrizioni di sicurezza da stabilirsi all'atto del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Volta Mantovana, addì 28 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

DISCIPLINARE

per l'autorizzazione a trazione elettrica di alcune linee tranviarie urbane nella città di Piacenza

1.

La Società anonima « Imprese elettriche piacentine » è autorizzata ad impiantare ed esercire a trazione elettrica le seguenti linee tranviarie nella città di Piacenza:

1° Piazza Cavalli — via Cavour — via Cavallotti — viale Abbadia — Stazione ferroviaria.

2° Piazza Cavalli — Corso Vittorio Emanuele II — barrriera San Raimondo.

3° Piazza Cavalli — via Cavour — Ponte Po.

4° Piazza Cavalli — via Garibaldi — piazza del Borgo — via Campagna — Cantone del Cristo — via Giuseppe Taverna — Barriera Sant'Antonio.

5° Piazza Cavalli — via Cavour — via Cavallotti — barriera San Lazzaro (con eventuale prolungamenlo dalla Barriera San Lazzaro al forte austriaco per m. 900).

Il tratto di via Cavour da piazza Cavalli alla via Felice Cavallotti è comune alle linee 1°) 3°) e 5°); quello da piazza Cavalli a via Garibaldi è comune alle linee 2°) e 4°); i tratti di via Cavour e via Cavallotti da piazza Cavalli alla via Giulio Alberoni sono comuni alle linee 1°) e 5°).

Lo sviluppo d'esercizio di tali linee sarà di metri 5935 e lo sviluppo di binario di metri 4985.

2.

Il tracciato delle linee, il tipo dell'armamento e le modalità dell'impianto saranno quelli risultanti dal progetto e annessa relazione allegati alla domanda 28 dicembre 1907 della Società anonima imprese elettriche piacentine.

3.

La Società dovrà provvedere ad assicurare la stabilità del binario in ispecie sotto il riguardo dei movimenti verticali, poggiando le rotaie, anzichè direttamente sul suolo, su strati di calcestruzzo della sezione di cm. 40 × 20 per l'intera lunghezza delle rotaie, ferme restando le disposizioni proposte per il collegamento trasversale delle rotaie mediante stecche e traverse come risulta dal successivo art. 3°.

4.

Per quanto riguarda la distanza degli ostacoli fissi dalle parti maggiormente sporgenti dalle vetture dovrà essere il binario collocato in modo da ottenersi lo spazio libero prescritto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e se in qualche punto speciale ciò non fosse possibile si dovrà dalla Società chiedere l'autorizzazione di prescindere dalla prescrizione di legge, sottostando a tutte quelle norme e misure precauzionali che verranno imposte per regolare la marcia delle vetture tramviarie.

5.

I binari d'incrocio dovranno essere collocati in modo da lasciare tra due veicoli incrociantisi lo spazio libero di almeno metri 0.70 quale è prescritto dall'art. 16 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306.

6.

Dovrà pure essere rispettata la distanza di prescrizione tra i pali di sostegno della conduttura elettrica e la più vicina rotaia.

7.

I binari d'incrocio dovranno avere la lunghezza sufficiente per contenere i treni tramviari composti di una vettura motrice e di una rimorchiata e per permettere le necessarie manovre di questa ultima.

8.

L'armamento verrà eseguito con le modalità proposte; il binario sarà a scartamento normale di metri 1.445; le rotaie saranno tipo « Phoenix » del peso di chilogrammi 33.500 per metro lineare e saranno mantenute a scartamento da appositi tiranti a doppio dado, o, dove ciò non sia possibile, da angolari applicati alla suola delle rotaie a guisa di traverse. Il binario di raccordo col deposito e quelli di manovra nel deposito stesso, saranno armati con rotaie del tipo « Vignole » del peso di chilogrammi 16 a 21 per metro lineare su traverse. Gli scambi, gli incroci e le deviazioni saranno tutti di materiale del tipo « Phoenix », ed i raggi di essi, salvo eccezione, saranno non inferiori ai trenta metri. In ogni caso tali raggi nè quelli delle curve delle linee tramviarie saranno inferiori ai metri 18.

9.

Per l'esercizio negli speciali tratti a curva ristretta dovranno essere dalla Società esercente osservate tutte le norme e prescrizioni che saranno stabilite dalla Commissione di collaudo, nei riguardi della velocità di corsa e della sorveglianza dei treni in marcia.

10.

I tipi di vettura automotrici saranno conformi a quelli figurati e descritti nel progetto sovracitato; la Società, prima dell'ordinazione, dovrà presentare per l'approvazione i tipi delle vetture rimorchiate.

11.

Le vetture motrici e rimorchiate saranno munite di freno Westinghouse così disposto da porre contemporaneamente in azione anche le sabbiere.

12.

Il sistema di trazione sarà elettrico con distribuzione di corrente continua a circa 500 volts e presa di corrente mediante archetto Siemens.

Le modalità delle condutture ed impianti elettrici saranno analoghe a quelle generalmente usate per le tramvie elettriche urbane con tale sistema di distribuzione e quali risultano dal decreto di assenso della R. prefettura di Piacenza all'impianto ed esercizio delle condutture ed impianti medesimi.

13.

In quanto concerne gli attraversamenti delle linee della nuova rete urbana con le linee esercitate a trazione a vapore, la Commissione dovrà prendere gli opportuni accordi con la Società esercente le dette linee.

14.

La Società dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto dettagliato dell'officina generatrice per produzione dell'energia necessaria alla trazione elettrica, nonchè del quadro di distribuzione dell'officina medesima; tale officina avrà la potenzialità, le macchine e gli apparecchi risultanti dalle relazioni al progetto sociale e sarà poi destinata a riserva quando la Società imprese elet-

triche piacentine potrà azionare le proprie tramvie con le forze idrauliche delle quali si è già resa concessionaria; prima però dovrà presentare all'approvazione governativa i progetti degli impianti per la produzione mediante tali forze idrauliche della energia elettrica destinata alla trazione tramviaria.

15.

La Società imprese elettriche piacentine, sarà tenuta a comunicare al Governo i dati necessari alla compilazione della statistica delle tramvie, nonchè tutti gli altri dati che il Governo ritenesse opportuno di chiedere.

16.

Negli impianti e nel materiale mobile delle tramvie, si dovranno portare tutte quelle modificazioni che in relazione ai progressi della tecnica tramviaria, la sicurezza dell'esercizio, l'incolumità delle persone, ed ai bisogni di un buon servizio pubblico, il Regio ispettore capo del circolo di Milano, ottenutane l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà riconoscere necessarie, sia prima, come dopo l'apertura all'esercizio delle tramvie stesse.

17.

Nell'impianto e nell'esercizio delle tramvie, la Società sarà tenuta a rispettare, oltre agli obblighi impostile dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561 e relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306 e degli atti stipulati col municipio di Piacenza concessionario e del presente disciplinare, quelli che le potranno venire imposti dal prefetto della provincia di Piacenza, sentito il R. ispettore capo del circolo di Milano.

18.

Nell'impianto delle condutture elettriche, la Società dovrà a mente della legge 7 giugno 1874, n. 232 sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo di correnti elettriche e relativo regolamento 25 ottobre 1895, osservare le prescrizioni impartite nel relativo decreto di assenso, dalla autorità prefettizia, sentiti a termine dell'art. 8 del regolamento stesso, il parere dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

19.

L'autorizzazione avrà durata uguale a quella della concessione fissata dal municipio di Piacenza.

20.

Il prefetto della provincia di Piacenza ed il R. ispettore capo direttore del Circolo ferroviario di Milano, restano incaricati di sorvegliare allo esatto adempimento degli obblighi imposti nel presente disciplinare.

Per l'accettazione del suesteso disciplinare.

Ing. Giuseppe Landini fu Giovanni, delegato dal Consiglio d'amministrazione della Società imprese elettriche piacentine.

Ombra Giovanni, teste.

Vecchi Ernesto, teste.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 16 maggio 1909:

In tutti i decreti regi, ministeriali e presidenziali e in tutti gli atti riguardanti la carriera del vice cancelliere della Corte di cassazione di Torino, Chiesa Luigi, collocato a riposo con decreto Ministeriale di pari data, al nome di Luigi è anteposto quello di Carlo.

Mazzucchi Stefano, vice cancelliere della Corte d'appello di Firenze, laureato, è, per merito, nominato segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Ancona, con l'annuo stipendio di L. 4333.33 per l'esercizio corrente e di L. 4500 per gli esercizi successivi.

Allegri Antonio, vice cancelliere della Corte d'appello di Milano, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Novara, con l'attuale stipendio di L. 3833.33 per l'esercizio corrente e di L. 4000 per gli esercizi successivi.

Battistelli Ermanno, vice cancelliere della Corte d'appello di Brescia, è nominato cancelliere del tribunale di Forlì, con l'attuale stipendio di L. 8733.33 per l'esercizio corrente e di L. 4000 per gli esercizi successivi.

Ferraris Ettore, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Firenze, è nominato cancelliere del tribunale di Finalborgo, con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Trapassi Luigi, segretario della R. procura presso il tribunale di Monteleone di Calabria, è nominato cancelliere del tribunale di Reggio Calabria, con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Carniti Carlo, segretario della R. procura presso il tribunale di Cremona, è nominato cancelliere del tribunale di Crema, con l'attuale stipendio di L. 3100 per l'esercizio corrente e di L. 3500 per gli esercizi successivi.

Marrucci Pio, cancelliere del tribunale di Arezzo, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Rocca San Casciano con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Parenti Paolo, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Novara, applicato al Consiglio superiore della magistratura, è nominato cancelliere della pretura di Verbicaro, con l'attuale stipendio di L. 1833.33 per l'esercizio corrente e di L. 2000 per gli esercizi successivi, continuando nella detta applicazione.

Con decreto Ministeriale del 16 maggio 1909:

Chiesa Luigi, vice cancelliere della Corte di cassazione di Torino, è collocato a riposo, dal 21 maggio 1909.

Zagatti Oreste, cancelliere del tribunale di Forlì, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 10 febbraio 1909, perchè sottoposto a procedimento penale, è richiamato in servizio dal 1° giugno 1909, ed è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Brescia, con l'annuo stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi, restando così revocato il succitato decreto di sospensione 7 febbraio 1909.

Saranno a lui corrisposti gli stipendi decorsi e non percetti dal 10 febbraio 1909, sotto deduzione delle somme pagate per assegno alimentare alla famiglia.

Castiglioni Luigi, segretario della R. procura presso il tribunale di Pavullo nel Frignano, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Milano, con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Martinolli Beniamino, segretario della R. procura presso il tribunale di Volterra, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Firenze, con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Fiorineschi Tommaso, segretario della R. procura presso il tribunale di Grosseto, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Firenze, con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Laurenzano Vincenzo, segretario della R. procura presso il tribunale di Civitavecchia, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Baroli Pietro, cancelliere della pretura di Codogno, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Novara, con l'attuale stipendio di L. 1833.33 per l'esercizio corrente e di L. 2000 per gli esercizi successivi.

Ferrara Rosario, aggiunto di cancelleria della pretura di Cammarata, è collocato in aspettativa per infermità, per 3 mesi, dal 5 maggio 1909, con l'assegno pari ad un terzo dell'attuale suo stipendio di L. 1500.

Cappelli Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Vietri di Potenza, in aspettativa per infermità fino al 15 aprile 1909, è richiamato in servizio nella stessa pretura di Vietri di Potenza, a decorrere dal 16 aprile 1909.

Restaino Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di San Remo, è nominato aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale di Potenza, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Calvi Cristoforo, alunno di 2ª classe della pretura di Savona, è destinato alla R. procura di San Remo.

Massariello Francesco, aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale di Potenza, è destinato alla pretura di Gragnano.

Pirrone Baldassarre, alunno di 2ª classe della Corte d'appello di Catania, è destinato a prestare servizio alla pretura di Marsala.

Arcuri Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Catania, è destinato a prestare servizio alla Corte di appello di Catania, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Sortino Salvatore, alunno di 2ª classe del tribunale di Trani, è privato dello stipendio per 5 giorni, per abusiva assenza dall'ufficio.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 9 maggio 1909:

È concessa:

Al notaro Pedace Pietro una proroga fino a tutto il giorno 11 novembre 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Reggio Calabria.

Al notaro Ricci Antonio una proroga fino a tutto il 20 dicembre 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena.

Al notaro Polidori Giuseppe una proroga fino a tutto il giorno 11 novembre 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Canosa Sannita, distretto notarile di Chieti.

Al notaro Ferro Giovanni una proroga fino a tutto il 23 luglio 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Aramengo, distretto notarile di Asti.

Al notaro Affatati Francesco Paolo una proroga fino a tutto il 31 maggio 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Francavilla a Mare, distretto notarile di Chieti.

Con decreto Ministeriale del 13 maggio 1909:

È concessa:

Al notaro Galluccio Luca una proroga fino a tutto il 22 agosto 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Napoli.

Al notaro Alliod Edoardo una proroga fino a tutto il 20 dicembre 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Torino.

Al notaro Prima Antonio una proroga fino a tutto il 22 ottobre 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pisa.

Archivi notarili.

Personale subalterno.

Gallovich Giuseppe, è nominato copista nell'archivio notarile di Venezia, coll'annuo stipendio di L. 1300.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 1° aprile 1909,

registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1909:

Stolfi Francesco Antonio, vice segretario di 2ª classe di carriera amministrativa nello economato generale dei benefizi vacanti di Torino, è trasferito nell'economato generale dei benefizi vacanti di Napoli.

Culto.

Con R. decreto del 25 marzo 1909,
registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1909:

È stato respinto il ricorso presentato in data del 29 maggio 1907 dal sindaco del comune di Ardore contro la decisione del 23 marzo 1907 della Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria, che, provvedendo sul bilancio del detto Comune, ne eliminò la spesa di L. 500 iscritte per contributo alla ricostruzione della locale chiesa parrocchiale in parte distrutta dal terremoto del settembre 1905.

Con R. decreto del 18 aprile 1909,
registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese:

È stato dichiarato irrecevibile il ricorso del parroco di S. Stefano in Monte S. Giusto contro la decisione del 3 settembre 1907, della Giunta provinciale amministrativa di Macerata, che negava la iscrizione di ufficio nel bilancio di quel Comune di alcune spese di culto, radiate nell'anno 1905.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Numeri delle 144 obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in seguito alle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 23 agosto 1870, n. 5858, state sorteggiate nella 35ª estrazione del 2 ottobre 1909:

10056	10106	10214	10241	10612
11062	11098	11111	11132	11317
11403	11409	11416	11485	11668
11732	11735	11747	11757	11900
11901	12078	12487	12677	12696
12732	12765	12972	13684	13903
13920	14585	14592	14806	14931
15071	15032	15835	15976	16032
16060	16323	16328	16783	16831
17445	17461	17497	17830	17848
17895	17960	17965	18019	18055
18120	18126	18146	18179	18312
18429	18496	18666	18772	18806
19100	19165	19351	19352	19763
19968	20227	20250	20863	20982
20985	21348	21444	22691	23474
23620	23671	23739	24035	24430
24506	24551	24560	24586	25039
25087	25101	25181	25184	25202
25333	25380	25404	25411	25653
25800	26152	26295	26393	30093
64363	64551	64776	64840	64912
65273	65492	65627	65773	65875
66031	66080	66123	66256	66334
66546	67224	67546	67689	67776
67918	67948	68187	68627	68845
68898	69077	69133	69663	69680
69702	69721	69762	69895	70596
70644	70820	71718	73570.	

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1909, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1910 mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole non più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedola N. 93 - Scadenza 1° luglio 1910.
Id. » 94 - Id. 1° gennaio 1911.

Nel Regno - Con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria del Regno, che saranno emessi dalla Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico, od a mezzo delle Intendenze di finanza.

All'estero - A Parigi direttamente dalla casa f.lli De Rothschild.

Roma, addì 2 ottobre 1909.

Per il direttore generale
AMBROSO.

Per il direttore capo della divisione
REALI.

AVVERTENZA.

(Articolo 191 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 287,668 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 510-476 al nome di Novara Eugenio, Santina, *Fanny*, *Bettino* ed Augusto fu Carlo, minori sotto la tutela di Jacopo Colliex, domiciliati in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Novara Eugenio, Santina, *Francesca*, *Giovanni* ed Augusto, minori ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 ottobre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 336,387 e n. 341,951 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai numeri 1,204,309 e 1,212,725 del già consolidato 5 0[0) per L. 30 e 15 rispettivamente, al nome di Bianchi Bartolomeo fu *Bartolomeo*, minore, sotto la tutela di Stagno Carlo fu Pietro, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bianchi Bartolomeo fu *Gerolamo*, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 ottobre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 ottobre, in L. 100.51.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

13 ottobre 1909

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104 66 31	102.78 31	103.59 —
3 1/2 % *netto* ...	104 24 17	102.49 17	103.24 31
3 % *lordo*	71 42 08	70.32 08	71.33 51

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale delle acque, foreste, bonificamenti e demani

SERVIZIO DELLE MINIERE

Proroga di concorso per un posto di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Corpo delle miniere.

Visto il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, presentato dal sig. Giuseppe Rizza, contro il R. decreto del 30 maggio 1909, con cui egli fu revocato dall'impiego, il concorso bandito col decreto del 26 agosto u. s., per un posto di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Corpo delle miniere, è rimandato a tempo indeterminato, in attesa della decisione del Consiglio di Stato.

Roma, addì 10 ottobre 1909.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso — A tutto il giorno 15 novembre 1909 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		RISCOSSIONI Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1906-07	1907-08
242	Canicattì	Girgenti	Palermo	—	—	42349	44562
494	Pagani	Salerno	Napoli	—	—	48447	47339
5	Venezia	—	Venezia	—	—	48900	52642
43	Verona	—	Venezia	—	—	53100	54680
47	Pistoia	Firenze	Firenze	—	—	56245	57331
43	Milano	—	Milano	—	—	45348	58567
227	Cornigliano . . .	Genova	Torino	—	—	52480	62208
30	Firenze	—	Firenze	—	—	60279	56791
140	Tortona	Alessandria	Torino	Castelnuovo Scrivia	4903	58558	59663
				Sale	4153		
101	Pavia	—	Milano	—	—	58687	75332
66	Novara	—	Torino	—	—	70170	69028
89	Taranto	Lecce	Bari	—	—	77122	81848
172	Bologna	—	Firenze	—	—	65544	80228
133	Novi Ligure . . .	Genova	Torino	Ovada	17081	73679	80463
241	Reggio Emilia . .	—	Firenze	—	—	72735	77439
12	Venezia	—	Venezia	—	—	78766	88441
157	Genova	—	Torino	—	—	78743	91826
17	Venezia	—	Venezia	—	—	108673	112409
152	Genova	—	Torino	—	—	114614	136498
53	Napoli	—	Napoli	—	—	106230	133653

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 625); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il ricevitore promosso ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 15 novembre 1909.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1° ottobre 1909 per la promozione di uno od altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita dal sottoscritto medesimo ».

Banco n. . . . . in . . . .
Id. » . . . . in . . . .
Id. » . . . . in . . . .
Id. » . . . . in . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . Firma . . . .

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, addì 1° ottobre 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
G. MASTRACCHIO.

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE VI

personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi del lotto a titolo di promozione:

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso — SIONI 1908-09	SIONI Media	AGGI Esercizi 1906-07	AGGI Esercizi 1907-08	AGGI Esercizi 1908-09	AGGI Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo da cui gli aspiranti devono essere provvisti per potere utilmente concorrere	ANNOTAZIONI
42587	43166	3717	3828	3720	3758	3325	Lire 2106 40	2° esperimento.
44314	46710	4022	3966	3817	3935	3595	» 2248 —	2° esperimento.
55454	52332	4044	4205	4318	4189	2015	» 2451 20	1° esperimento.
54208	53996	4223	4286	4268	4259	4155	» 2507 20	1° esperimento.
51635	55087	4349	4395	4165	4303	4240	» 2512 40	1° esperimento.
73343	59086	3867	4442	5032	4147	2275	» 2657 60	1° esperimento.
61979	58889	4198	4588	4579	4455	4530	» 2664 —	2° esperimento.
60335	59135	4511	4371	4513	4465	2275	» 2672 —	1° esperimento.
66867	61696	4411	4486	4774	4567	4750	» 2753 60	2° esperimento.
63051	65690	4147	5113	4621	4727	5055	» 2881 60	1° esperimento.
70631	69943	4906	4860	4925	4897	5335	» 3017 60	1° esperimento.
65604	74858	5184	5374	4724	5094	5760	» 3175 20	2° esperimento.
83158	76410	4721	5309	5438	5156	5880	» 3224 80	2° esperimento.
80644	78262	5047	5318	5325	5230	6025	» 3281 —	2° esperimento.
90561	80245	5009	5197	5721	5309	6175	» 3347 20	2° esperimento.
91174	86127	5250	5638	5747	5545	3315	» 3533 —	2° esperimento.
108155	93008	5240	5773	6396	5306	7155	» 3744 80	2° esperimento.
121629	114237	6403	6534	6857	6598	4395	» 4378 40	2° esperimento.
122022	124578	6611	7377	6871	6953	9570	» 4662 40	2° esperimento.
135714	125190	6318	7275	7350	6931	4820	» 4684 80	2° esperimento.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Come tutti ricorderanno, nel periodo della reazione tentata in Turchia, reazione che costò il trono al Sultano Abdul-Aziz, gravi disordini avvennero nella città di Adana; di essi furono vittime parecchi italiani. Un dispaccio da Costantinopoli, in data di ieri, informa che la R. Ambasciata d'Italia ha consegnato alla Porta una nota, con la quale domanda un indennizzo per i danni subìti dai sudditi italiani nei disordini di Adana, riservandosi di presentare ulteriormente la nota esatta dell'ammontare dell'indennizzo stesso.

***

La notizia, data da qualche giornale parigino, che la Francia, per costringere il Sultano del Marocco, ad essere più maneggevole, sarebbe prossima ad occupare Taza, ha destato grande impressione a Madrid, ove si teme che una rottura fra la Francia ed il Maghzen possa avere pericolose conseguenze per l'esercito che opera nel Riff.

I più importanti giornali madrileni riproducono l'articolo pubblicato a Parigi nell'ultima parte del quale si diceva che l'occupazione di Taza non richiederebbe da parte della Francia che l'invio di due squadroni di cavalleria e di una batteria di artiglieria il giorno in cui il Governo della Repubblica volesse impadronirsene. L'*Imparcial* commenta largamente l'articolo e dice:

L'opinione che domina qui sembra non essere contraria a che il Governo francese abbia a servirsi dei mezzi legittimi di pressione per indurre Mulai Hafid a disposizioni più concilianti; ma se si pensa al temperamento autoritario del Sultano, alle sue mene anteriori ed alla sua condotta verso i protetti europei, se si considera infine che egli per sostenere l'Amministrazione marocchina ha ricorso, indipendentemente dal prodotto delle dogane, a contribuzioni e requisizioni, si riconosce che è difficile che il programma di penetrazione pacifica possa venire attuato.

L'opinione pubblica si chiede quali sarebbero le conseguenze in caso di una rottura tra la Francia ed il Maghzen o semplicemente nel caso in cui le relazioni tra la Francia ed il Marocco dovessero divenire tese e in cui l'agitazione xenofoba aumentasse nei porti marocchini. L'opinione pubblica si domanda quali sarebbero allora i doveri ed i bisogni della Spagna.

Cominciano a giungere da Costantinopoli maggiori particolari sui risultati della missione turca a Livadia. Il *Moniteur Oriental* narra che il primo giorno conferirono insieme i due ministri degli esteri Isvolski e Rifaat pascià; nel secondo giorno ci fu una conferenza sotto la presidenza dello Czar, cui parteciparono, oltre ai due ministri degli esteri, l'ambasciatore russo a Costantinopoli, Ciarikoff ed il generale turco Nazim pascià. Da parte russa furono discusse la questione di Creta, quella degli Stretti e la questione ferroviaria. La Russia desiderava certe guarentigie circa le linee ferroviarie per il Caucaso ed il confine persiano. Nelle altre due questioni i delegati turchi fecero dipendere la loro accondiscendenza dalla condizione che la Turchia ottenga in compenso la soppressione dell'esercizio d'imposta per gli stranieri e la giurisdizione dei consoli stranieri.

Circa la questione cretese, il *Tanin* scrive che la Russia è evidentemente risoluta a non aggravare la situazione della famiglia Reale di Grecia, ma vuole evitare nondimeno di portare pregiudizio agli interessi della Turchia, ed aggiunge:

La Russia è per questa ragione disposta a trascinare a lungo la questione cretese. La Turchia non è assolutamente opposta a questo modo di agire e ha lasciato comprendere al ministro Iswolsky che non poteva accordare altra cosa che l'autonomia.

Un ultimo dispaccio da Costantinopoli smentisce però che nei colloqui di Livadia si fosse discussa la questione degli Stretti e dice:

Nei circoli dirigenti della Porta si sono date assicurazioni ad alcuni diplomatici che la questione degli Stretti non è stata affatto discussa nel coloquio di Livadia.

Il ministro degli esteri dichiara che si parlò soltanto delle questioni relative all'sola di Creta ed alla ferrovia del bacino del Mar Nero.

Dal complesso delle informazioni risulta che la Turchia è rimasta soddisfatta dell'esito della missione.

Da alcune misure d'indole militare si direbbe che l'Inghilterra ritenga prossimo lo scoppio di una guerra. Un dispaccio da Filadelfia, 12, dice:

Qui ha destato grande sensazione una circolare del locale console inglese, che invita i capitani marittimi ad essere molto cauti nell'avvicinarsi ai porti ed alle coste del Regno Unito. Mentre in altre simili comunicazioni pubbliche si usava di solito la frase « a causa di manovre che periodicamente si ripetono » o simili, questa circolare accenna alla possibilità che le relazioni fra l'Inghilterra ed altre potenze marittime diventino tese. In tal caso potrebbe darsi che sieno prese misure per sottoporre a perquisizioni le navi che vorranno avvicinarsi alle coste ed ai porti del Regno Unito.

Da Londra si ha inoltre:

L'ammiragliato annunciò la creazione d'un nuovo dipartimento per la mobilitazione. Gli ufficiali a capo di questo dipartimento e quelli del dipartimento delle comunicazioni, insieme con i segretari aggiunti dell'ammiragliato e sotto la presidenza del primo lord del mare, costituiranno un tribunale marittimo permanente.

Si telegrafa da Washington, 13:

Crane, ministro degli Stati Uniti a Pechino, ha dato le sue dimissioni, che sono state accettate.

Su questo argomento il segretario del dipartimento di Stato, Knox, ha dichiarato che il suo Ministero studia da qualche tempo gli accordi relativi alla Manciuria allo scopo di vedere se vi sia in questi accordi qualche cosa che possa riguardare gli interessi degli americani e l'eguaglianza di trattamento delle diverse potenze.

Tale esame faceva il suo corso, quando Crane, venuto al dipartimento di Stato, fu informato da un impiegato di ciò che si stava facendo. Senza consultare alcuno, Crane raccontò ad un giornalista che il Governo americano si preparava a protestare contro alcuni articoli degli accordi in questione.

Essendo stata questa affermazione pubblicata dalla stampa americana e riprodotta dai giornali giapponesi, Knox telegrafò a Crane di venire a dare spiegazioni.

Il diplomatico obbedì; confessò la sua indiscrezione e presentò le sue dimissioni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Battaglioni scolastici. — Il 24 corr. avrà luogo all'Acquario romano la premiazione annuale di questa provvida istituzione. I biglietti d'invito si ritireranno alla Caserma G. Mameli dalle ore 16 1/2 alle 17 ogni giorno.

Fenomeni tellurici. — L'altra notte, a Siena, alle ore 0.52 vi è stata una scossa di terremoto di terzo grado in direzione sud-ovest nord-est, passata quasi inosservata.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrario della terza decade di settembre reca:

« Ovunque, salvo che nelle isole, la stagione fresca e piovosa di questa decade ritardò e pregiudicò la vendemmia. Le uve sono un poco scarseggianti, ma di qualità buona. Non favorito dal tempo è riuscito il taglio del riso e la stagionatura del granoturco, i cui prodotti si annunciavano soddisfacenti. Le pioggie hanno giovato invece allo sviluppo dei pascoli ed all'accrescimento delle olive, che daranno un buon raccolto. Le frutta sono abbondanti; scarso è il prodotto delle barbabietole. Gli altri raccolti procedono regolarmente e le castagne maturano. Le arature sono in ritardo; il terreno però è favorevolmente preparato per le prossime semine.

Mentre nella penisola si desidera il tempo bello ed asciutto, nelle isole si ha bisogno di pioggia. Ivi la vendemmia non è abbondantissima, ma le uve sono di qualità buona ».

Movimento commerciale. — Il 12 corrente, a Genova, furono caricati 557 carri, di cui 123 di carbone pel commercio e 16 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 292, di cui 56 di carbone pel commercio e 40 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 218, di cui 112 di carbone pel commercio e 12 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 210, di cui 66 di carbone pel commercio e 43 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 59, di cui 33 di carbone pel commercio e 120 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — La R. nave *Varese* è giunta a Suda.

Marina mercantile. — Da Barcellona ha transitato il *Savoia* della Veloce diretto a Genova.

ESTERO.

Biblioteche circolanti a bordo. — Il Governo norvegese ha deciso di fornire le navi mercantili di biblioteche circolanti ad uso dei marinai a bordo.

Ciascuna di queste biblioteche sarà composta di una ventina di volumi chiusi in apposita cassetta, e le navi che le possiederanno potranno liberamente scambiarsele nei porti a mezzo dei consoli del Governo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BARCELLONA, 13. — Iersera Ferrer fu trasportato nella cappella. Egli domandò di conferire col suo avvocato, che si è recato presso di lui alcune ore prima dell'esecuzione.

Ferrer è stato sempre perfettamente sereno; solo un momento la emozione lo ha vinto, mentre s'intratteneva col suo difensore.

Stamane erano state prese misure di precauzione intorno al Castello di Montjuich in cui erano appena 40 o 50 persone. Non è avvenuto alcun incidente.

Della fucilazione era stato incaricato un picchetto di fanteria. Ferrer al momento dell'esecuzione era assistito da due fratelli della Pace e della Carità. Ferrer ha rifiutato i sacramenti.

Il ministro dell'interno aveva fatto avvertire Ferrer, ieri, alle 10.45 che stamani sarebbe stato giustiziato.

MADRID, 13. — Un telegramma da Melilla annuncia che undici soldati e un caporale, partiti da Sidi Mahmedhad con tre bestie da soma per andare a prendere acqua in un pozzo, sono stati attaccati a colpi d'arma da fuoco da mauri nascosti in una casa abbandonata.

Otto soldati sono stati uccisi e tre feriti.

Udendo le detonazioni un distaccamento accorse, ma non trovò che le vittime, alle quali i mauri avevano rubato animali, fucili e munizioni. Gli aggressori non sono stati raggiunti.

BARCELLONA, 13. — Ferrer è stato fucilato in piedi, con gli occhi bendati.

Prima di morire ha fatto testamento per mezzo del notaio Permayer, decano dei notai della città. Non si conoscono le disposizioni di questo atto.

I soldati incaricati dell'esecuzione sono stati designati dalla sorte. Il generale del genio Escriu comandava le truppe che componevano la guarnigione della fortezza.

ADDIS ABEBA, 13. — Giungono da parecchi giorni notizie di gravi ostilità incontrate da Degiac Abatè nell'assumere il comando del Tigrai. Degiac Abraha da Macallè si è mosso verso il sud contro di lui. Un combattimento vivacissimo è avvenuto a Quoram il 9 corrente.

Degiac Abatè sostenuto da Ras Ohè e dai tigrini di Ras Sebat ha avuto il sopravvento.

Degiac Abrahà leggermente ferito è stato fatto prigioniero insieme con i suoi fratelli e con numerosi soldati.

PARIGI, 13. — Alle ore 9 di stasera i dintorni dell'Ambasciata di Spagna sul boulevard de Courcelles cominciano ad essere animati.

Numerose persone che vanno a protestare contro l'esecuzione di Ferrer riescono ad ammassarsi nel bulevard Malesherbes, in via Legendre e nelle strade vicine.

Alle 9.30 un gruppo, che ha alla testa il deputato Vaillant ed i membri della Lega per la difesa di Ferrer, tenta di rompere il cordone degli agenti all'angolo del boulevard, ma è respinto. Vengono emesse molte grida di: *Abbasso la calotta!*

I dimostranti si formano in corteo e percorrono parecchie vie dei dintorni gridando e fischiando.

PARIGI, 13. — Il senatore Plaissières ha informato il presidente del Consiglio Briand che lo interpellerà alla prima seduta di riapertura del Parlamento per domandargli quale attitudine il Governo francese intende prendere verso il Governo di Re Alfonso dopo la esecuzione di Ferrer.

MOSCA, 13. — Il presidente del Comitato della Borsa indirizzando un discorso al ministro delle finanze Kokovtzow in occasione della sua visita alla Borsa ha detto che i corsi della Borsa dimostrano che il credito russo si è rialzato sul mercato mondiale. La Russia entra in un nuovo periodo finanziario. Il presidente ha espresso il voto che Kokovtzow diriga la finanza in modo che la Russia quanto alla situazione finanziaria ed economica non sia inferiore ad alcun paese; ha soggiunto relativamente alle imposte che un'estrema previdenza deve regnare; i prestiti non debbono avere altro scopo che lo sviluppo economico.

PARIGI, 13. — Poco prima delle 10 all'angolo dell'Avenue de Villiers vengono sparati colpi di rivoltella contro gli agenti che fanno il servizio d'ordine. Il prefetto di polizia fa avanzare la guardia repubblicana e cerca di disperdere la folla con gli agenti di polizia, invitando alla calma.

Viene sparato un'altro colpo di rivoltella. Il proiettile colpisce un agente che cade pesantemente al suolo; l'agente viene sollevato e trasportato su una vettura di piazza all'ospedale.

Gli agenti estraggono le sciabole e sgombrano l'Avenue de Villiers.

MANCHESTER, 13. — Lord Hugh Cecil, capo degli unionisti liberoscambisti, ha pronunciato un discorso nel quale ha dichiarato di non avere mutato le opinioni libero-scambiste ma di riconoscere che il dovere dei libero-scambisti nella situazione attuale è di sopportare la riforma fiscale, i pericoli della quale sono meno gravi che lo scuotimento delle basi della proprietà.

PARIGI, 13. – L'agente colpito da una palla di rivoltella all'angolo del Boulevard Malesherbes è morto fulminato; il colpo gli è stato sparato a bruciapelo. Egli è l'agente ciclista Millet del 17° circondario.

Nel tumulto che è seguito all'uccisione del Millet la guardia repubblicana Bosnat è stata ferita leggermente da una revolverata al gomito sinistro. Anche un altro agente ferito dovette abbandonare il servizio. Le guardie municipali hanno operato una carica, durante la quale parecchi dimostranti sono stati feriti.

MADRID, 14. — Il generale Primo de Rivera, ex-ministro della guerra, ha presentato le sue dimissioni da ispettore generale dell'esercito.

ATENE, 14. — *Camera dei deputati.* — Il ministro delle finanze espone le economie introdotte nel bilancio ed altre misure che darebbero all'erario un beneficio da otto a dieci milioni di dracme.

MADRID, 14. — L'*Epoca* giustifica l'esecuzione di Ferrer, dicendo che questi è stato giudicato secondo le leggi del paese, ed assicura che i soldati che formarono il plotone che lo fucilò si offersero volontariamente.

OUDJA, 14. — Gli indigeni provenienti dal Riff affermano che il 3 corrente, vi fu un violento combattimento nei dintorni di Zeluan. I Guelaya ebbero cinquanta morti.

Gli indigeni soggiungono che altri combattimenti avvennero il 5 e il 7 corrente nei dintorni di Souk El Had.

MANCHESTER, 14. — Hugh Cecil, capo degli unionisti liberi scambisti della Camera dei comuni, ha pronunciato un discorso nel quale ha detto che conviene schierarsi piuttosto a favore di una revisione del sistema doganale che a favore della riforma finanziaria, che può scuotere le basi della prosperità del paese.

NEW YORK, 14. — Un dispaccio da Managua dice che i partigiani di Juan Estrada, ribellatisi contro il presidente Belaya, si sono impadroniti di Bluefields.

PARIGI, 14. — La dimostrazione di iersera prese un carattere grave.

Centocinquanta individui fermarono un tram che aveva un'altra

vettura a rimorchio e carcarono di saparare le due vetture. Non riuscendovi ruppero i vetri. Altri individui incendiarono due omnibus automobili.

È inesatto che un altro agente di polizia sia stato ucciso. Tra i feriti vi è un ufficiale della guardia repubblicana che ebbe un colpo di rivoltella al viso.

I giornali dicono che il prefetto di polizia Lepine ha dichiarato al presidente del Consiglio Briand che gli eccessi di iersera non furono compiuti dai dimostranti, ma da bande di pregiudicati che approfittarono dell'occasione per abbandonarsi a misfatti.

Vennero operati circa cinquanta arresti.

Il presidente del Consiglio Briand ha chiesto a Lepine di informarlo circa le condizioni dei feriti e la situazione delle loro famiglie e di presentargli proposte per le opportune ricompense.

BRUXELLES, 14. — Vi fu iersera una dimostrazione di protesta contro l'esecuzione di Ferrer. I dimostranti assalirono un negozio di gioielleria appartenente ad uno spagnuolo. La polizia disperse i dimostranti.

MOSCA, 14. — Il ministro delle finanze, Kokotzeff, rispondendo al presidente del Comitato della Borsa, ha detto che è possibile mantenere il tipo aureo e rinunciare a nuove imposte, malgrado la guerra ed i disordini interni.

La situazione finanziaria dell'Impero è molto migliore di quello che era tre anni fa. Il ristabilimento del credito è semplicemente il risultato dello sviluppo naturale del paese. Il bilancio ordinario presenta un avanzo di 25,800,000 rubli; le difficoltà finanziarie sono in altri paesi maggiori di quanto non lo sono in Russia ed ora, per la prima volta, il tasso degli sconti a Pietroburgo e Mosca è inferiore a quello di Berlino.

In quanto poi al suo viaggio nell'Estremo Oriente il ministro ha detto che il suo scopo principale è la questione della ferrovia della Cina Orientale. In altri tempi questa ferrovia avrebbe dovuto servire a interessi politici ed ora serve invece a fini commerciali.

Dopo un banchetto offerto dal presidente del Comitato della Borsa, il ministro Kokotzeff è partito per la Siberia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

13 ottobre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero . . . . 0° a mare.

L'altezza della stazione è di metri . . . . 50.60.

Barometro a mezzodì. . . . . 761.33.

Umidità relativa a mezzodì. . . . . 51.

Vento a mezzodì. . . . . N.

Stato del cielo a mezzodì. . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . massimo 22.8. minimo 11.6.

Pioggia . . . . —

Li 13 ottobre 1909.

In Europa: pressione massima di 776 sulla Russia centrale, minima di 740 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 6 mm. in Calabria; temperatura irregolarmente variata; qualche pioggia in Calabria.

Barometro: massimo 767 in Val Padana; 761 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti deboli o moderati varî; cielo generalmente vario.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 ottobre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 1	15 0
Genova	1/2 coperto	calmo	25 0	14 1
Spezia	sereno	calmo	24 0	12 6
Cuneo	sereno	—	18 9	10 3
Torino	1/4 coperto	—	18 2	8 5
Alessandria	sereno	—	22 6	7 8
Novara	1/2 coperto	—	20 2	8 6
Domodossola	3/4 coperto	—	21 0	7 0
Pavia	nebbioso	—	21 7	7 4
Milano	1/2 coperto	—	21 4	10 6
Como	3/4 coperto	—	21 0	10 0
Sondrio	nebbioso	—	18 9	9 8
Bergamo	1/2 coperto	—	14 8	11 0
Brescia	3/4 coperto	—	18 7	10 1
Cremona	sereno	—	19 9	10 7
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	21 3	9 8
Belluno	3/4 coperto	—	19 9	8 4
Udine	sereno	—	21 0	12 5
Treviso	nebbioso	—	22 1	13 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	20 7	14 4
Padova	1/2 coperto	—	20 7	11 4
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/4 coperto	—	19 8	10 0
Parma	nebbioso	—	20 9	11 2
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	19 9	10 6
Modena	1/2 coperto	—	20 0	11 4
Ferrara	1/4 coperto	—	20 5	11 3
Bologna	1/4 coperto	—	19 4	14 2
Ravenna	sereno	—	22 7	9 2
Forlì	sereno	—	20 0	12 6
Pesaro	sereno	calmo	19 8	12 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	19 0	10 8
Urbino	1/4 coperto	—	16 1	12 0
Macerata	sereno	—	18 3	12 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	17 6	10 0
Camerino	1/4 coperto	—	15 1	10 1
Lucca	1/4 coperto	—	20 5	9 0
Pisa	sereno	—	22 6	8 9
Livorno	sereno	calmo	20 6	12 5
Firenze	sereno	—	22 2	9 8
Arezzo	sereno	—	20 6	12 0
Siena	sereno	—	22 7	13 0
Grosseto	sereno	—	22 4	10 8
Roma	sereno	—	22 5	11 6
Teramo	sereno	—	20 0	11 0
Chieti	sereno	—	17 0	11 3
Aquila	coperto	—	19 0	7 7
Agnone	sereno	—	18 0	7 8
Foggia	sereno	—	20 5	13 5
Bari	sereno	mosso	20 7	14 3
Lecce	3/4 coperto	—	22 8	16 9
Caserta	sereno	—	22 3	13 9
Napoli	sereno	calmo	21 7	15 1
Benevento	sereno	—	21 6	8 7
Avellino	sereno	—	19 8	7 3
Caggiano	sereno	—	16 3	10 2
Potenza	sereno	—	16 0	9 2
Cosenza	sereno	—	19 0	11 6
Tiriolo	sereno	—	21 5	11 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	21 4	17 8
Palermo	1/4 coperto	calmo	22 4	13 8
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	20 6	16 7
Caltanissetta	sereno	—	20 5	16 3
Messina	1/4 coperto	calmo	21 8	16 0
Catania	sereno	calmo	21 5	15 8
Siracusa	1/4 coperto	mosso	21 6	15 3
Cagliari	sereno	calmo	25 0	11 0
Sassari	1/4 coperto	—	20 6	12 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*